

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 983

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPONE, BRIENZA, BONANSEA,
FRONZUTI, MENSORIO, MANIS, PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI,
FRIGERIO e MAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1994

Modifiche all'articolo 23 dell'accordo allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in
materia di assunzioni presso il Consiglio nazionale delle
ricerche

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) può assumere, con contratto a termine, personale di ricerca e tecnico di elevato livello ed esperienza che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni; il contratto non è rinnovabile e la scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

In base a tale articolo di legge il CNR ha recentemente selezionato, con concorso nazionale per titoli ed esami, diverse centinaia di giovani laureati di comprovata esperienza e capacità scientifica da destinare ad attività di ricerca nei propri istituti e centri di ricerca; la durata improrogabile del contratto è di due anni.

Molti vincitori sono docenti di ruolo nelle scuole secondarie e, in base alla normativa vigente ed alle caratteristiche del contratto loro sottoposto (che si configura come assunzione, sebbene a tempo deter-

minato), non è loro consentita l'aspettativa per espletare l'attività di ricerca e di studio suddetta presso il CNR. Si vedono, quindi, costretti o a rinunciare al contratto di ricerca che meritatamente hanno vinto o a doversi licenziare dal Ministero della pubblica istruzione per poter svolgere l'attività di ricerca e di studio presso il CNR, ben sapendo di doversi ritrovare disoccupati dopo due anni, allo scadere del contratto. Tale rigidità della norma che regolarizza i rapporti Scuola-CNR è in evidente contrasto con la gamma di possibilità di aspettative e congedi straordinari che il Ministero della pubblica istruzione offre ai suoi docenti per contratti, incarichi e borse presso l'Università (vedi articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382). Queste ultime attività di ricerca e di studio sono, anzi, incoraggiate in quanto viste come strumento di miglioramento e di aggiornamento del corpo docente.

Il presente disegno di legge è teso ad eliminare tale rigidità e a favorire la collaborazione tra personale dell'amministrazione pubblica ed enti pubblici di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 23 dell'accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, è sostituito dal seguente:

«1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse, gli enti ed istituzioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, potranno procedere alla stipula di contratti a termine, della durata massima di cinque anni, con personale tecnico e di ricerca di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da altri enti pubblici può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni e senza contributi».

